



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO
PER GLI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 43 del 05/11/2012
esecutiva il 22/11/2012
entrata in vigore il 27/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Amadori



INDICE

CAPO I – REFERENDUM COMUNALI

Art. 1 Istituzione	pag. 1
Art. 2 Potere di iniziativa	pag. 1
Art. 3 Materie non oggetto di referendum	pag. 1
Art. 4 Promozione del referendum da parte del Consiglio Comunale	pag. 1
Art. 5 Promozione del referendum – Comitato promotore	pag. 2
Art. 6 Esame di ammissibilità	pag. 2
Art. 7 Commissione per i referendum	pag. 2
Art. 8 Raccolta delle firme	pag. 3
Art. 9 Presentazione delle proposte di referendum	pag. 3
Art. 10 Adempimenti preliminari all'indizione del referendum	pag. 3
Art. 11 Indizione	pag. 4
Art. 12 Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag. 4
Art. 13 Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni	pag. 5
Art. 14 Disciplina della votazione	pag. 5
Art. 15 Ufficio comunale per il referendum	pag. 5
Art. 16 Uffici elettorali di sezione	pag. 6
Art. 17 Operazioni di voto e scrutinio	pag. 6
Art. 18 Proclamazione dei risultati	pag. 7
Art. 19 Esito ed effetti del referendum	pag. 7
Art. 20 Spese	pag. 7
Art. 21 Norma di rinvio	pag. 8

CAPO II – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 22 Principi generali	pag. 9
Art. 23 Iniziativa popolare	pag. 9
Art. 24 Raccolta delle sottoscrizioni	pag. 9
Art. 25 Esame del Consiglio Comunale	pag. 10


CAPO III – ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 26 Altre forme di consultazione	pag. 11
Art. 27 Petizioni e istanze	pag. 11



CAPO IV – NORME GENERALI E FINALI

Art. 28 Autenticazione delle firme	pag. 12
Art. 29 Abrogazione e rinvii	pag. 12
Art. 30 Entrata in vigore	pag. 12
Art. 31 Pubblicità del regolamento	pag. 12



CAPO I

REFERENDUM COMUNALI

Art. 1

ISTITUZIONE

1. Il presente Capo I disciplina i referendum comunali, istituiti dall'art. 30 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.-
2. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.-
3. Il referendum ha carattere consultivo, propositivo o di indirizzo su questioni a rilevanza generale, purchè interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.-

Art. 2

POTERE DI INIZIATIVA

1. La proposta di indizione del referendum è avanzata:
 - a) dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) da almeno il 20% (venti%) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali all'ultima revisione elettorale.-

Art. 3


TIPOLOGIA DI ATTI NON OGGETTO DI REFERENDUM

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le tipologie degli atti elencate dall'art. 34 dello Statuto comunale.-

Art. 4

PROMOZIONE DEL REFERENDUM DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Quando il Consiglio Comunale delibera l'indizione di un referendum popolare ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto comunale, elegge nel suo seno una delegazione di n. 3 componenti, di cui n. 1 riservati alla minoranza, che assumerà le funzioni di Comitato promotore per tutta la durata del procedimento referendario.-
2. In relazione all'oggetto, il Consiglio Comunale può deliberare l'indizione del referendum anche limitatamente ad una o più località comunali. In tal caso sono ammessi al voto solo gli aventi diritto residenti nel territorio indicato.-
3. La deliberazione di indizione del referendum non può essere revocata, salvo che il Consiglio Comunale deliberi in merito all'oggetto del quesito referendario.-
4. Si applicano, ove compatibili, tutte le disposizioni contenute nel presente Capo.-



Art. 5 PROMOZIONE DEL REFERENDUM COMITATO PROMOTORE


1. I cittadini residenti a Colognola ai Colli che intendono promuovere un referendum, in numero non inferiore a 30, debbono presentarsi al Segretario Generale costituiti in Comitato promotore per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notifiche relative al referendum ed eleggono domicilio in Colognola ai Colli.-
2. Il Segretario Generale redige apposito verbale da trasmettere entro 5 (cinque) giorni, dalla data della sua costituzione, alla Commissione per i referendum per il successivo esame di ammissibilità.-
3. L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro.-
4. Le proposte di indizione di referendum da parte del Consiglio Comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma 3.-

Art. 6 ESAME DI AMMISSIBILITÀ

1. La proposta di referendum, dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Commissione per i referendum che si deve pronunciare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.-
2. Il Comitato promotore del referendum può chiedere audizione alla Commissione per i referendum per integrare le motivazioni dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.-
3. La decisione della Commissione per i referendum, da comunicarsi al Sindaco del Comune ed agli istanti, deve sempre essere motivata e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.-

Art. 7 COMMISSIONE PER I REFERENDUM

1. La Commissione per i referendum è eletta dal Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza referendaria.-
2. La Commissione è costituita dal Segretario Generale, che la presiede, e da n. 2 esperti di diritto amministrativo, costituzionale o pubblico, nominati dal Consiglio Comunale fra funzionari della pubblica amministrazione.-
3. Ai componenti la Commissione non è attribuito compenso.-



Art. 8

RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, “Comune di Colognola ai Colli” ed il testo della proposta formulata nella richiesta di referendum e dichiarata ammissibile dalla Commissione per i referendum.-
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d’ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce entro dieci giorni ai promotori.-
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all’invalidamento delle firme ivi raccolte.-

Art. 9


PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI REFERENDUM

1. La richiesta di indizione del referendum che trasmette tutti i fogli di cui all’art. 8 recanti una o più firme deve essere presentata all’Ufficio Segreteria Generale entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità della Commissione per i referendum.-
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Generale o suo delegato.-
3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi, a cura dell’Ufficio Segreteria Generale, prima dell’inoltro alla Commissione per i referendum per gli adempimenti di cui al successivo comma, all’Ufficio Elettorale che provvederà a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori.-
4. La Commissione per i referendum provvede a verificare il numero e l’attestazione di autenticità delle sottoscrizioni.-
5. Dell’esito della verifica dà comunicazione entro 5 (cinque) giorni al Sindaco.-
6. Il Sindaco darà comunicazione ai promotori entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ufficiale della Commissione per i referendum.-

Art. 10

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco provvede ad inserire il quesito referendario all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d’atto.-
2. Il Consiglio Comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all’oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione; il giudizio relativo viene espresso dalla Commissione per i referendum, con provvedimento adeguatamente motivato, da comunicarsi al Sindaco ed agli istanti, entro 30 (trenta) giorni.-




Art. 11 INDIZIONE

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi dell'articolo precedente, il Sindaco indice il referendum che deve svolgersi entro 180 (centoottanta) giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.-
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.-
3. In particolare non può essere effettuato il referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi ed accorpati con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali ed i 60 (sessanta) giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - d) nei quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.-
4. La consultazione referendaria non può avvenire più di una volta ogni due anni.-
5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.-
6. Il Sindaco comunica l'indizione del referendum mediante affissione dell'atto contenente il quesito referendario, il luogo, il giorno e l'ora di apertura dei seggi nonché il quorum di validità, all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data della consultazione referendaria.-

Art. 12 DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere, previa presentazione di domanda scritta da indirizzarsi al Sindaco, il Comitato promotore, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.-
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti, di cui al comma 1, gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.-
3. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.-



Art. 13

ALTRE FORME DI PROPAGANDA, DIVIETI, LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 04/04/1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24/04/1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.-
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle norme in materia ed in particolare l'art. 9 della legge n. 212/1956.-

Art. 14


DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria e siano in possesso dei requisiti per eleggere il Consiglio Comunale.-
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.-
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.-
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.-
5. La partecipazione al voto viene attestata con l'apposizione della firma sulle liste sezionali elettorali dell'elettore e dello scrutatore.-

Art. 15

UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di indizione del referendum il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il referendum nelle persone del Responsabile del Settore Servizi Demografici il quale si avvarrà dei propri collaboratori.-
2. L'Ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento ed all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.-



Art. 16


UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

1. Il Sindaco può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.-
2. Il Sindaco stabilisce, di volta in volta, le sale, di cui dispone il Comune, utilizzabili per lo svolgimento dei referendum.-
3. Ogni Ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente, da due Scrutatori e da un Segretario nominato dal Presidente.-
4. I Presidenti di seggio sono nominati dal Sindaco fra gli iscritti all'Albo dei Presidenti mentre gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti all'Albo degli Scrutatori.-
5. Il compenso loro dovuto è stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfetaria, tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 60% atteso il minore impegno temporale richiesto. Per ogni referendum, oltre al primo, l'onorario stabilito sarà aumentato del 15%. -

Art. 17

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

1. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,00 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.-
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 21,00.-
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.-
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio.-
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.-
6. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei referendum.-
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'Ufficio comunale per il referendum.-
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo Capogruppo ed un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal Comitato promotore. La designazione dovrà effettuarsi presso l'Ufficio comunale per il referendum entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i Presidenti di sezione nella giornata della consultazione.-



9. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista nelle consultazioni amministrative comunali.-

Art. 18 PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI


1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.-
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari: uno resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco, uno depositato presso l'Ufficio comunale per il referendum.-
3. L'Ufficio comunale per il referendum giudica della fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.-

Art. 19 ESITO ED EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.-
2. Nei referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il Consiglio Comunale adotta entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.-
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.-


Art. 20 SPESE

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.-
2. L'indizione del referendum è subordinata all'attestazione della copertura finanziaria delle spese necessarie per la consultazione. Contestualmente all'adozione della deliberazione di presa d'atto del referendum, di cui all'art. 11 del presente Capo, il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare una variazione di bilancio per stanziare le spese necessarie per le operazioni attinenti al referendum. Qualora non siano reperibili le risorse finanziarie, il Consiglio Comunale è tenuto a darne atto; il referendum è rinviato all'anno successivo e le risorse finanziarie necessarie devono essere stanziate in sede di bilancio di previsione.-



Art. 21
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Capo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.-



CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 22

PRINCIPI GENERALI

- 1.** Il Comune di Colognola ai Colli valorizza la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.-
- 2.** Il Comune di Colognola ai Colli promuove la partecipazione dei cittadini, quale condizione imprescindibile per promuovere l'impegno diretto per lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale del Comune.-

Art. 23

INIZIATIVA POPOLARE

- 1.** Gli elettori esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno del 5% di sottoscrizioni, dalle liste elettorali, raccolte nei tre mesi precedenti il deposito.-
- 2.** Il Comitato promotore dell'iniziativa popolare, costituito da non meno di dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Colognola ai Colli, predispone il testo del progetto e può richiedere alla Conferenza dei Capigruppo consiliari di pronunciarsi, prima che la raccolta delle sottoscrizioni sia promossa, sulla ricevibilità del progetto medesimo.-
- 3.** Sono dichiarati irricevibili i progetti di atti non di competenza del Consiglio Comunale, ovvero redatti in termini sconvenienti. Sono altresì dichiarati irricevibili i progetti non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo art. 24.-

Art. 24

RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI


- 1.** Il progetto deve essere depositato presso l'Ufficio di Segreteria accompagnato da non meno di 5% di sottoscrizioni.-
- 2.** La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo del progetto.-
- 3.** I fogli di cui al comma 2 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.-
- 4.** La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.-
- 5.** Il progetto deve essere depositato entro e non oltre tre mesi successivi alla data della prima sottoscrizione autenticata.-



Art. 25

ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1.** Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo consiliari, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del precedente art. 23, comma 3 e dell'art. 26, comma 1, dello Statuto comunale, assegna il progetto di iniziativa popolare alla Conferenza dei Capi-gruppo consiliari e fissa il termine, non superiore a 2 mesi, entro il quale deve essere concluso l'esame.-
- 2.** Un rappresentante del Comitato promotore ha facoltà di illustrare la proposta alla Conferenza dei Capi-gruppo consiliari.-
- 3.** Il Sindaco sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della commissione consiliare entro i 3 mesi dal deposito del progetto.-




CAPO III ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE


Art. 26 ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale di attivare e strutturare percorsi partecipativi per la popolazione da effettuarsi con sistemi informali (quali ad esempio focus group, forum tematici, sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, interviste) o con assemblee pubbliche su temi di forte rilevanza per la comunità anche con modalità informatiche (mail).-
2. A tal fine il Sindaco, nelle forme più opportune, ne renderà note le caratteristiche e le modalità tecniche.-
3. Tali consultazioni possono essere attivate, anche su proposta del Consiglio Comunale, nei confronti di tutta la popolazione o dei cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitate agli argomenti oggetto della consultazione stessa; potrà altresì essere attivata anche nei confronti di particolari categorie e gruppi sociali o fasce di età.-
4. L'assemblea è convocata dal Sindaco, che ne stabilisce data e luogo, ne dispone adeguata pubblicizzazione e, ove ne ravvisi l'opportunità, con lettera d'invito alle associazioni e categorie più direttamente interessate.-
5. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.-
6. Nelle materie previste dal presente articolo, assemblee pubbliche possono essere promosse e organizzate anche da gruppi di cittadini (almeno cinquanta), da associazioni iscritte all'albo (almeno tre). In tali casi i promotori fanno pervenire una lettera di richiesta al Sindaco.-
7. Per l'effettuazione delle assemblee previste al comma precedente, i promotori possono richiedere l'uso di un locale di cui il Comune ha la disponibilità.-
8. Dell'assemblea potrà essere redatto apposito verbale riassumendo gli interventi e le proposte. Il verbale, cui vanno allegate le risoluzioni approvate, è trasmesso al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari.-

Art. 27 PETIZIONI E ISTANZE

1. Alle petizioni, proposte e istanze diverse presentate al Comune in forma scritta da singoli o pluralità di cittadini, purché chiaramente individuabili, viene fornita motivata risposta.-
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della petizione, proposta o istanza, viene comunicato al primo firmatario l'esito della stessa o, qualora ciò non sia possibile, il nome del funzionario o dell'ufficio comunale a cui è stata assegnata per l'istruttoria.-





CAPO IV **NORME GENERALI E FINALI**

Art. 28

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.-
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge e precisamente: Notai, Cancellieri e Collaboratori delle Cancellerie delle Corti di Appello e dei Tribunali, Segretari delle Procure della Repubblica, Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali autorizzati dal Sindaco, Segretario Comunale, Funzionari incaricati dal Sindaco che comunichino la propria disponibilità, al Sindaco.-
3. L'Amministrazione Comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.-

Art. 29

ABROGAZIONI E RINVII

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il "Regolamento per lo svolgimento dei referendum comunali" approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 29/12/2008, esecutiva ai sensi di legge.-
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.-

Art. 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.-

Art. 31

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi delle leggi vigenti, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet del Comune.-